



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 31/07/2018

OGGETTO: Modifica dell'art. 3 del Reg. per la disciplina nei pubblici esercizi di sommin. di alimenti e bevande di attività di intrattenimento e nelle aree pubbliche e private destinate all'attività di intrattenimento e spettacolo nel territorio cittadino.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di Luglio dalle ore 17:13 ed in continuazione, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

COGNOME E NOME		PRESENTE
SINDACO	BARONE ANDREA VITO	SI
PRESIDENTE	BOTTAZZO GABRIELE	SI
CONSIGLIERE	DE SANTIS ROCCO	--
CONSIGLIERE	SANSO' GIANPAOLO	SI
CONSIGLIERE	ROMANO ELEONORA SERENA	SI
CONSIGLIERE	MARGARI FABIOLA	SI
CONSIGLIERE	LONGO FABIANA	SI
CONSIGLIERE	TOSCANO ROBERTA	SI
CONSIGLIERE	PERRONE MARIATERESA	SI
CONSIGLIERE	DE MITRI PAOLA	SI
CONSIGLIERE	ROMANO VINCENZO	SI
CONSIGLIERE	SANSO' GUIDO	--
CONSIGLIERE	LUCHINA ROCCO	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa FRACASSO FIORELLA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BOTTAZZO GABRIELE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Ø con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 27.11.2015 è stato approvato il regolamento per la disciplina nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di attività di intrattenimento e nelle aree pubbliche e private destinate all'attività di intrattenimento e spettacolo, nel territorio cittadino;

Ø a seguito delle modifiche legislative intervenute, in particolare con il D.lgs. n. 222/2016 (c.d. decreto SCIA 2) è stata modificata la disciplina di cui all' art. 141 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 – regolamento per l' esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), si rende necessario modificare il regolamento di cui al punto precedente;

Ø con deliberazione di consiglio comunale n. 56 del 18.12.2017 è stato modificato l'art. 3 del Regolamento per la disciplina nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di attività di intrattenimento e nelle aree pubbliche e private destinate all'attività di intrattenimento e spettacolo, nel territorio cittadino;

Ø si ritiene altresì opportuno modificare, ulteriormente, l'art. 3 del predetto regolamento, per venire incontro alle esigenze degli esercenti, così aumentando la possibilità di svolgere intrattenimenti per gli esercizi che intendono occasionalmente svolgere attività di allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo, **COMPLEMENTARE** all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per i pubblici esercizi che intendono svolgere la suddetta attività in maniera non occasionale portando così il numero di svolgimento di tali eventi **da 60 a 65 nel corso dell' anno**;

Considerato che:

Ø a tal fine si intende modificare l' art. 3 del vigente regolamento per la disciplina nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di attività di intrattenimento e nelle aree pubbliche e private destinate all'attività di intrattenimento e spettacolo, nel territorio cittadino, nelle parti in grassetto, come segue:

Art. 3 – Piccoli intrattenimenti nei pubblici esercizi ed in aree private aperte al pubblico temporaneamente destinate ad intrattenimento e/o pubblico spettacolo

1. E' consentito lo svolgimento, nei pubblici esercizi destinati alla sola somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie, ecc.), dell'attività di allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo.

a. L'esercente può fornire anche, un diverso servizio di musica o di spettacolo (piccoli trattenimenti), purché tale attività non rientri nell'ambito del pubblico spettacolo, per il quale è necessaria la licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.

b. Sono considerati piccoli trattenimenti, le attività di concertini musicali dal vivo o tramite apparecchi stereo, l'utilizzo di apparecchiatura "KARAOKE" e tutte le attività ad essi assimilabili, eseguiti con carattere di temporaneità e accessorialità presso pubblici esercizi; Dette attività infatti hanno il solo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo, senza che questo si trasformi nell'attività prevalente del locale.

c. Qualora per l'effettuazione dei predetti trattenimenti venga richiesta una maggiorazione sul prezzo delle consumazioni o il pagamento di un biglietto di ingresso, dovrà essere richiesta l'autorizzazione ai sensi degli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

2. gli intrattenimenti o spettacoli (senza ballo) nei pubblici esercizi possono essere svolti, durante tutto l' anno dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00

3. In particolare di stabilisce che, esclusivamente nei pubblici esercizi, nelle aree esterne di pertinenza e nelle aree concesse dal Comune – in ossequio al Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico - e previo pagamento del canone per l'O.S.P.:A. le attività di “piano bar, piccoli spettacoli od intrattenimenti, musica con DJ (o similari – senza ballo -) connessi con esercizio pubblico all'interno o all'esterno dei locali, svolte in modo occasionale:

- possono essere effettuate per un massimo di 12 giorni complessivamente nel corso dell' anno è l'intrattenimento può essere svolto previa presentazione di SCIA con attività che si esaurisce entro le ore 24.00 del giorno di inizio in sale o aree esterne pertinenti all'esercizio con capienza massima di 100 persone (nel caso un locale di trattenimento abbia capienza inferiore a 100 persone ma superficie superiore a 200 mq, l'attività risulta comunque soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ricadendo in particolare al punto 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - categoria B -); nel caso di capienza massima di 200 persone la SCIA per lo spettacolo o l'intrattenimento (comunque senza ballo) potrà essere presentata solo se in possesso del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) che andrà allegato. Il C.P.I. non è richiesto per le attività di spettacolo o intrattenimento svolte in aree esterne di pertinenza del locale.

- alla SCIA va allegata adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, differente a seconda che si tratti di intrattenimento con DJ oppure concertini dal vivo, nei modi previsti dalla normativa vigente. L'interessato può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.11.1997.

- alla SCIA va allegata ricevuta attestante l'assolvimento degli obblighi SIAE.

B. le attività di” piano bar, concerti, spettacoli, piccoli intrattenimenti, musica con DJ (o similari – senza ballo -) connessi con esercizio pubblico all'interno o all'esterno dei locali, svolte in modo non occasionale (ricorrenza periodica, casi in cui l'intrattenimento viene svolto per 65 giorni complessivamente nel corso dell' anno, non cumulabili con il numero di eventi occasionali di cui al punto che precede):

- l'intrattenimento può essere svolto previa presentazione di SCIA con attività che si esaurisce entro le ore 24.00 del giorno di inizio, in sale con capienza massima di 100 persone (nel caso un locale di trattenimento abbia capienza inferiore a 100 persone ma superficie superiore a 200 mq, l'attività risulta comunque soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ricadendo in particolare al punto 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 – categoria B -); nel caso di capienza massima di 200 persone la SCIA per lo spettacolo o l'intrattenimento (comunque senza ballo) potrà essere presentata solo se in possesso del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) che andrà allegato. Il C.P.I. non è richiesto per le attività di spettacolo o intrattenimento svolte in aree esterne di pertinenza del locale.

- la SCIA dovrà essere corredata di asseverazioni tecniche, di documentazione tecnica e delle attestazioni da parte di tecnico abilitato, che attesti i requisiti di P.S. ai sensi del nuovo art. 141 comma 2 (modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (in SO n.52, relativo alla G.U. 26/11/2016, n.277);

- nel caso di esposti, lamentele in forma scritta, etc. per inquinamento acustico o disturbo del riposo delle persone il Responsabile del Settore Polizia Locale, commercio ed Attività Produttive potrà richiedere opere di insonorizzazione a regola d'arte. A tal fine dovrà essere presentato all'U.T.C. apposito progetto ai sensi della normativa edilizia vigente con allegate perizie fonometriche.

- l'intrattenimento è svolto fino alle ore 24.00 (in sale con capienza massima di 200 persone – periodo soppresso -);

- l'intrattenimento può essere svolto per un massimo di 08 eventi (entro le ore 24.00) in un mese così suddividendo i restanti giorni a disposizione nel corso dell'anno solare fino a

raggiungere al massimo 65 eventi; in via sperimentale, e solo per il mese di agosto, è consentito che l'evento musicale, nei limiti acustici di cui alla normativa vigente, termini alle non oltre le ore 01.00.

- alla SCIA dovrà essere allegata adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, differente a seconda che si tratti di intrattenimento con DJ oppure concertini dal vivo, nei modi previsti dalla normativa vigente.

- alla SCIA va allegata ricevuta attestante l'assolvimento degli obblighi SIAE.

4. L'esercizio di piccoli spettacoli od intrattenimenti occasionali o ricorrenti (senza ballo) di cui sopra è consentita quando non configurano una distinta attività svolta in forma di imprenditorialità; configura una distinta attività svolta in forma imprenditoriale, per cui necessita autorizzazione ex art. 68 e 69 T.U.L.P.S. di pubblico spettacolo quando:

a. vi è un'organizzazione, ossia utilizzo di appositi locali all'interno dell'esercizio o porzione degli stessi oppure presenza di apposite o speciali strutture od attrezzature (predisposizione di una superficie per l'esecuzione, l'ascolto o la partecipazione da parte del pubblico);

b. la presenza di divanetti od altre strutture per lo stazionamento del pubblico conformati in modo da creare una apposita area;

c. la presenza di impianti di amplificazione, trasmissione, proiezione, postazioni per conduttori od animatori;

d. utilizzo di apposito personale;

e. presenza di artisti di fama locale, nazionale, internazionale che per la loro importanza faccia confluire nel pubblico esercizio maggiori avventori, diversi dalla "solita" clientela;

f. vi è una ricorrenza periodica (intesa come svolgimento di eventi più volte la settimana, oltre gli eventi mensili - di cui alla precedente lettera B - previsti dal presente regolamento); non deve essere considerata ricorrenza periodica qualora gli spettacoli od intrattenimenti si svolgono saltuariamente oppure in occasione di alcune festività come il Carnevale, San Silvestro, festeggiamenti locali, patronali oppure manifestazioni tradizionali);

g. vi è la richiesta del pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste, prevedibili od occulte quali: biglietto di ingresso, sottoscrizione per un'affiliazione od abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo sulle consumazioni;

h. pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento, disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione, o che comunque faccia confluire nel pubblico esercizio maggiori avventori attratti dall'evento musicale;

i. Non necessariamente gli aspetti sopra menzionati devono essere presenti tutti contemporaneamente per configurare un'attività di pubblico spettacolo. E' sufficiente, infatti, la ricorrenza anche solo di uno o di alcuni di questi per far scattare i presupposti dell'imprenditorialità.

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

5. Per lo svolgimento degli eventi di cui al co. 3 punto A è necessaria la presentazione di SCIA tramite il SUAP telematico se si tratta di musica dal vivo o DJ o similari, oppure di "comunicazione" se viene

utilizzato impianto radiofonico in uso al pubblico esercizio (tipo filodiffusione) per diffusione sonora/musicale.

6. La possibilità di svolgere attività di intrattenimento (senza ballo) occasionali, è concessa ai pubblici esercizi che non abbiano in corso provvedimenti di diffida e potrà essere negata a coloro

che, nello svolgimento di eventi, dovessero causare disturbo alla quiete pubblica e/o minare l'ordine pubblico o il

decoro urbano e/o violare le vigenti disposizioni in materia.

7. nel caso di esposti, lamentele in forma scritta etc. il pubblico esercizio che intenda continuare a svolgere intrattenimento (sia occasionale che non) dovrà produrre, al Comune di Alezio – Ufficio di Polizia Locale – una relazione di impatto acustico, solo se non già presentata, con particolare riferimento alla valutazione dei limiti differenziali di immissione nell' ambiente abitativo maggiormente esposto con relativa asseverazione attestante il rispetto di tali limiti, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, iscritto nell' apposito albo. La predetta relazione dovrà essere differente a seconda che si tratti di musica con DJ o concertini dal vivo; fino alla presentazione della predetta relazione il pubblico esercizio non potrà continuare a svolgere attività di intrattenimento.

8. E' consentito svolgere attività di intrattenimento e/o di pubblico spettacolo in aree private, aperte al pubblico, organizzate a scopo di lucro per un massimo di 12 giorni complessivamente nel corso dell' anno: l'intrattenimento può essere svolto previa presentazione di SCIA con attività che si esaurisce entro le ore 24.00 del giorno di inizio, in aree con capienza massima di 200 persone;

la SCIA dovrà essere corredata di asseverazioni tecniche, di documentazione tecnica e delle attestazioni da parte di tecnico abilitato, che attesti i requisiti di P.S. ai sensi del nuovo art. 141 comma 2 (modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (in SO n.52, relativo alla G.U. 26/11/2016, n.277); alla SCIA va allegata adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, nei modi previsti dalla normativa vigente. La mancanza nella SCIA della predetta documentazione non consente lo svolgimento dell' evento.

9) Il pubblico spettacolo può essere svolto previo parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo (C.C.V.P.S.) con istanza che deve, pena improcedibilità, essere presentata almeno 40 giorni prima dell' evento e fino alle ore 24.00 del giorno di inizio. In tal caso potrà essere concessa deroga ai limiti orari o acustici presentando la documentazione prevista dal comma 2 dell' articolo 2.

10) L'intrattenimento o pubblico spettacolo occasionali, svolti in aree private all' aperto (maneggio, arena etc.) può essere svolto per un massimo di due giorni al mese. La presente previsione non si applica alle aree aperte a disposizione dei pubblici esercizi che non possono effettuare intrattenimenti all' aperto.

Per attività a scopo di lucro si intende l' attività imprenditoriale ai sensi del codice civile nonchè l' attività che, pur non prevedendo un biglietto di ingresso prevede una consumazione obbligatoria, ovvero vi sia un punto ristoro predisposto dagli organizzatori.

Sentita l'illustrazione del presente punto all' o.d.g. a cura del Sindaco;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri V. Romano, R. Luchina, Sansò Gianpaolo e del Sindaco così come da allegato resoconto stenotipografico;

Ravvisata l'opportunità, per quanto espresso in premessa, di procedere ad approvare le modifiche di cui sopra apportate all' art. 3 del Regolamento per la disciplina nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di attività di intrattenimento e nelle aree pubbliche e private destinate all' attività di intrattenimento e spettacolo, nel territorio cittadino;

Visti:

- Il Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 – regolamento per l' esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);

- Il Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) ed in particolare gli artt. 68, 68 e 71;

- Il d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (c.d. decreto SCIA 2);
- Il d.lgs. 267/2000;
- Il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell' art. 49 del d.lgs. 267/2000

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) Di dare atto di quanto in premessa riportato;
- 2) di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “modifica dell' art. 3 del regolamento per la disciplina nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di attività di intrattenimento e nelle aree pubbliche e private destinate all' attività di intrattenimento e spettacolo, nel territorio cittadino” allegato, con le modifiche apportate, alla presente;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 4) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000 a seguito di apposita votazione con voti unanimi favorevoli.

ALLEGATO RESOCONTO STENOTIPOGRAFICO.

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA NEI PUBBLICI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI ATTIVITA' DI
INTRATTENIMENTO E NELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE DESTINATE
ALL'ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO, NEL TERRITORIO
CITTADINO - MODIFICHE.*



*Approvato dal Consiglio comunale con provvedimento n. ____ in seduta
del _____*

TITOLO I

AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE DI INTRATTENIMENTO E/O SPETTACOLO E PER I PICCOLI INTRATTENIMENTI NEI PUBBLICI ESERCIZI

Art. 1 - Definizioni

1. Si definisce “temporanea” qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.
2. Si definisce piccolo intrattenimento l'attività di spettacolo ed il trattenimento svolto all'interno di pubblici esercizi di somministrazione in forma complementare e secondaria rispetto all'attività principale esercitata, senza prevedere qualunque tipo di ballo o danza, senza prevedere modifiche ai locali ed alle sale dell'attività principale, senza prevedere pagamento di un biglietto o aumento del prezzo della consumazione, nel rispetto di limiti e orari del presente regolamento.
3. Il presente regolamento, non si applica a:
 - a. pubblici esercizi in possesso di licenza di pubblico spettacolo ex art. 68 o 69 (e art. 80) T.U.L.P.S. per lo svolgimento di attività permanente o periodica;
 - b. allo svolgimento di attività, di intrattenimento o pubblico spettacolo, a carattere temporaneo in occasione di manifestazioni organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, ovvero organizzate da Comitati festa, dalla Parrocchia o da associazioni senza scopo di lucro, ovvero nel caso di feste patronali e feste popolari.

Art. 2 – Attività soggette

1. È sottoposto a preventiva autorizzazione lo svolgimento delle seguenti attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico:
 - manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
 - luna park e circhi;
 - concerti all'aperto;
 - spettacoli pirotecnici.Le predette attività e/o manifestazioni dovranno comunque concludersi, ove non venga richiesta deroga motivata, di cui al successivo comma 2, entro le ore 24.00 del giorno di inizio.
2. Fatte salve le normali procedure di istanza o segnalazione previste per i singoli procedimenti dalle normative di settore, la richiesta di autorizzazione alle emissioni sonore in deroga è presentata in carta semplice al Comune almeno 20 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività, a mezzo di istanza diretta al Responsabile del Servizio e corredata da una relazione illustrativa contenente:
 - i contenuti e le finalità dell'attività;
 - la durata dell'attività;
 - il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
 - la caratterizzazione urbanistica della zona circostante l'area dove si svolge l'attività e l'individuazione dei recettori sensibili (abitazioni) potenzialmente più esposti alle immissioni rumorose della stessa.
 - Valutazione di impatto acustico nelle forme di legge.
3. Le attività temporanee elencate al comma 1, che risultino prive di autorizzazione, sono immediatamente sospese con ordinanza del Responsabile del Comando di Polizia Locale.

Art. 3 – Piccoli intrattenimenti nei pubblici esercizi ed in aree private aperte al pubblico temporaneamente destinate ad intrattenimento e/o pubblico spettacolo

1. E' consentito lo svolgimento, nei pubblici esercizi destinati alla sola somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, pizzerie, ecc.), dell'attività di allietamento e piccoli trattenimenti musicali senza ballo.

a. L'esercente può fornire anche, un diverso servizio di musica o di spettacolo (piccoli trattenimenti), purché tale attività non rientri nell'ambito del pubblico spettacolo, per il quale è necessaria la licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.

b. Sono considerati piccoli trattenimenti, le attività di concertini musicali dal vivo o tramite apparecchi stereo, l'utilizzo di apparecchiatura "KARAOKE" e tutte le attività ad essi assimilabili, eseguiti con carattere di temporaneità e accessorietà presso pubblici esercizi; Dette attività infatti hanno il solo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo, senza che questo si trasformi nell'attività prevalente del locale.

c. Qualora per l'effettuazione dei predetti trattenimenti venga richiesta una maggiorazione sul prezzo delle consumazioni o il pagamento di un biglietto di ingresso, dovrà essere richiesta l'autorizzazione ai sensi degli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.

2. gli intrattenimenti o spettacoli (senza ballo) nei pubblici esercizi possono essere svolti, durante tutto l'anno dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00

3. In particolare si stabilisce che, esclusivamente nei pubblici esercizi, nelle aree esterne di pertinenza e nelle aree concesse dal Comune – in ossequio al Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico - e previo pagamento del canone per l'O.S.P.:A. le attività di "piano bar, piccoli spettacoli od intrattenimenti, musica con DJ (o similari – senza ballo -) connessi con esercizio pubblico all'interno o all'esterno dei locali, svolte in modo occasionale:

- possono essere effettuate per un massimo di 12 giorni complessivamente nel corso dell'anno e l'intrattenimento può essere svolto previa presentazione di SCIA con attività che si esaurisce entro le ore 24.00 del giorno di inizio in sale o aree esterne pertinenti all'esercizio con capienza massima di 100 persone (nel caso un locale di trattenimento abbia capienza inferiore a 100 persone ma superficie superiore a 200 mq, l'attività risulta comunque soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ricadendo in particolare al punto 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - categoria B -); nel caso di capienza massima di 200 persone la SCIA per lo spettacolo o l'intrattenimento (comunque senza ballo) potrà essere presentata solo se in possesso del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) che andrà allegato. Il C.P.I. non è richiesto per le attività di spettacolo o intrattenimento svolte in aree esterne di pertinenza del locale.

- alla SCIA va allegata adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, differente a seconda che si tratti di intrattenimento con DJ oppure concertini dal vivo, nei modi previsti dalla normativa vigente. L'interessato può far ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.11.1997.

- alla SCIA va allegata ricevuta attestante l'assolvimento degli obblighi SIAE.

B. le attività di "piano bar, concerti, spettacoli, piccoli intrattenimenti, musica con DJ (o similari – senza ballo -) connessi con esercizio pubblico all'interno o all'esterno dei locali, svolte in modo non occasionale (ricorrenza periodica, casi in cui l'intrattenimento viene svolto per 65 giorni complessivamente nel corso dell'anno, non cumulabili con il numero di eventi occasionali di cui al punto che precede):

- l'intrattenimento può essere svolto previa presentazione di SCIA con attività che si esaurisce entro le ore 24.00 del giorno di inizio, in sale con capienza massima di 100 persone (nel caso un locale di trattenimento abbia capienza inferiore a 100 persone ma superficie superiore a 200 mq, l'attività risulta comunque soggetta ai controlli di prevenzione incendi, ricadendo in particolare al punto 65 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 – categoria B -); nel caso di capienza massima di 200 persone la SCIA per lo spettacolo o l'intrattenimento (comunque senza ballo) potrà essere presentata solo se in possesso del Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.) che andrà allegato. Il C.P.I. non è richiesto per le attività di spettacolo o intrattenimento svolte in aree esterne di pertinenza del locale.

- la SCIA dovrà essere corredata di asseverazioni tecniche, di documentazione tecnica e delle attestazioni da parte di tecnico abilitato, che attesti i requisiti di P.S. ai sensi del nuovo art. 141 comma 2 (modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (in SO n.52, relativo alla G.U.

26/11/2016, n.277);

- nel caso di esposti, lamentele in forma scritta, etc. per inquinamento acustico o disturbo del riposo delle persone il Responsabile del Settore Polizia Locale, commercio ed Attività Produttive potrà richiedere opere di insonorizzazione a regola d'arte. A tal fine dovrà essere presentato all'U.T.C. apposito progetto ai sensi della normativa edilizia vigente con allegate perizie fonometriche.

- l'intrattenimento è svolto fino alle ore 24.00 (in sale con capienza massima di 200 persone – periodo soppresso -);

- l'intrattenimento può essere svolto per un massimo di 08 eventi (entro le ore 24.00) in un mese così suddividendo i restanti giorni a disposizione nel corso dell'anno solare fino a raggiungere al massimo 65 eventi; in via sperimentale, e solo per il mese di agosto, è consentito che l'evento musicale, nei limiti acustici di cui alla normativa vigente, termini alle non oltre le ore 01.00.

- alla SCIA dovrà essere allegata adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, differente a seconda che si tratti di intrattenimento con DJ oppure concertini dal vivo, nei modi previsti dalla normativa vigente.

- alla SCIA va allegata ricevuta attestante l'assolvimento degli obblighi SIAE.

4. L'esercizio di piccoli spettacoli od intrattenimenti occasionali o ricorrenti (senza ballo) di cui sopra è consentita quando non configurano una distinta attività svolta in forma di imprenditorialità; configura una distinta attività svolta in forma imprenditoriale, per cui necessita autorizzazione ex art. 68 e 69 T.U.L.P.S. di pubblico spettacolo quando:

a. vi è un'organizzazione, ossia utilizzo di appositi locali all'interno dell'esercizio o porzione degli stessi oppure presenza di apposite o speciali strutture od attrezzature (predisposizione di una superficie per l'esecuzione, l'ascolto o la partecipazione da parte del pubblico);

b. la presenza di divanetti od altre strutture per lo stazionamento del pubblico conformati in modo da creare una apposita area;

c. la presenza di impianti di amplificazione, trasmissione, proiezione, postazioni per conduttori od animatori;

d. utilizzo di apposito personale;

e. presenza di artisti di fama locale, nazionale, internazionale che per la loro importanza faccia confluire nel pubblico esercizio maggiori avventori, diversi dalla "solita" clientela;

f. vi è una ricorrenza periodica (intesa come svolgimento di eventi più volte la settimana, oltre gli eventi mensili - di cui alla precedente lettera B - previsti dal presente regolamento); non deve essere considerata ricorrenza periodica qualora gli spettacoli od intrattenimenti si svolgono saltuariamente oppure in occasione di alcune festività come il Carnevale, San Silvestro, festeggiamenti locali, patronali oppure manifestazioni tradizionali);

g. vi è la richiesta del pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste, prevedibili od occulte quali: biglietto di ingresso, sottoscrizione per un'affiliazione od abbonamento, obbligo di consumazione, sovrapprezzo sulle consumazioni;

h. pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento, disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione, o che comunque faccia confluire nel pubblico esercizio maggiori avventori attratti dall'evento musicale;

i. Non necessariamente gli aspetti sopra menzionati devono essere presenti tutti contemporaneamente per configurare un'attività di pubblico spettacolo. E' sufficiente, infatti, la ricorrenza anche solo di uno o di alcuni di questi per far scattare i presupposti dell'imprenditorialità. L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

5. Per lo svolgimento degli eventi di cui al co. 3 punto A è necessaria la presentazione di SCIA tramite il SUAP telematico se si tratta di musica dal vivo o DJ o similari, oppure di "comunicazione" se viene

utilizzato impianto radiofonico in uso al pubblico esercizio (tipo filodiffusione) per diffusione sonora/musicale.

6. La possibilità di svolgere attività di intrattenimento (senza ballo) occasionali, è concessa ai

pubblici esercizi che non abbiano in corso provvedimenti di diffida e potrà essere negata a coloro che, nello svolgimento di eventi, dovessero causare disturbo alla quiete pubblica e/o minare l'ordine pubblico o il

decoro urbano e/o violare le vigenti disposizioni in materia.

7. nel caso di esposti, lamentele in forma scritta etc. il pubblico esercizio che intenda continuare a svolgere intrattenimento (sia occasionale che non) dovrà produrre, al Comune di Alezio – Ufficio di Polizia Locale – una relazione di impatto acustico, solo se non già presentata, con particolare riferimento alla valutazione dei limiti differenziali di immissione nell' ambiente abitativo maggiormente esposto con relativa asseverazione attestante il rispetto di tali limiti, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, iscritto nell' apposito albo. La predetta relazione dovrà essere differente a seconda che si tratti di musica con DJ o concertini dal vivo; fino alla presentazione della predetta relazione il pubblico esercizio non potrà continuare a svolgere attività di intrattenimento.

8. E' consentito svolgere attività di intrattenimento e/o di pubblico spettacolo in aree private, aperte al pubblico, organizzate a scopo di lucro per un massimo di 12 giorni complessivamente nel corso dell' anno: l'intrattenimento può essere svolto previa presentazione di SCIA con attività che si esaurisce entro le ore 24.00 del giorno di inizio, in aree con capienza massima di 200 persone;

la SCIA dovrà essere corredata di asseverazioni tecniche, di documentazione tecnica e delle attestazioni da parte di tecnico abilitato, che attesti i requisiti di P.S. ai sensi del nuovo art. 141 comma 2 (modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (in SO n.52, relativo alla G.U. 26/11/2016, n.277); alla SCIA va allegata adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, nei modi previsti dalla normativa vigente. La mancanza nella SCIA della predetta documentazione non consente lo svolgimento dell' evento.

9) Il pubblico spettacolo può essere svolto previo parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo (C.C.V.P.S.) con istanza che deve, pena improcedibilità, essere presentata almeno 40 giorni prima dell' evento e fino alle ore 24.00 del giorno di inizio. In tal caso potrà essere concessa deroga ai limiti orari o acustici presentando la documentazione prevista dal comma 2 dell' articolo 2.

10) L'intrattenimento o pubblico spettacolo occasionali, svolti in aree private all' aperto (maneggio, arena etc.) può essere svolto per un massimo di due giorni al mese. La presente previsione non si applica alle aree aperte a disposizione dei pubblici esercizi che non possono effettuare intrattenimenti all' aperto.

Per attività a scopo di lucro si intende l' attività imprenditoriale ai sensi del codice civile nonchè l' attività che, pur non prevedendo un biglietto di ingresso prevede una consumazione obbligatoria, ovvero vi sia un punto ristoro predisposto dagli organizzatori.

Art. 4 - Somministrazione temporanea effettuata in occasione di feste e manifestazioni temporanee.

1. L' attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di feste, fiere, manifestazioni e mercati è assoggettata a presentazione di SCIA.

2. L' organizzatore deve presentare richiesta di autorizzazione per il pubblico spettacolo – con apposita

modulistica, tramite il SUAP telematico – almeno 40 giorni prima della data di svolgimento e, ottenuta

l' autorizzazione e comunque prima dell' inizio della festa o manifestazione, deve presentare la SCIA per la somministrazione, che ha effetto immediato.

3. Nel caso in cui ricorrano le condizioni per cui il pubblico spettacolo e trattenimento in occasione di feste o manifestazioni all' aperto possa essere presentato in forma semplificata con SCIA (numero massimo di persone 200 e conclusione dell' evento entro le ore 24.00) il richiedente dovrà presentare contestualmente le due diverse segnalazioni.

TITOLO II
SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME
CONTENUTE NEL TITOLO I

Art. 5. Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale (art. 10, comma 1, Legge 26 Ottobre 1995 n. 447).

2. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, e delle disposizioni dettate dal presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (art. 10, comma 3, Legge 26 Ottobre 1995 n. 447).

Art. 6. Superamento dei limiti di immissione e di emissione

1. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di immissione e di emissione previsti dalla normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 (art. 10, comma 2, Legge 26 Ottobre 1995 n. 447).

Art. 7. Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati

1. Chiunque eserciti una delle attività di cui al presente regolamento senza autorizzazione o in eccedenza ai limiti stabiliti dalla stessa, oppure senza aver presentato apposita SCIA, senza aver ottemperato a quanto richiesto dall'autorità o al di fuori degli orari consentiti dal presente regolamento è punito con sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00

2. L'esercizio delle attività ricorrenti, svolte previa autorizzazione, in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa indicata al comma 1) potrà comportare anche la sospensione dell'attività musicale/di intrattenimento secondo le seguenti modalità:

- seconda violazione: sospensione dell'attività musicale da sei a dieci giorni;
- terza violazione: sospensione dell'attività musicale da dieci a quindici giorni;
- quarta violazione: sospensione dell'attività musicale da dodici a trenta giorni; - per le ulteriori violazioni:

sospensione dell'attività musicale per un numero di giorni progressivamente raddoppiato fino ad un massimo di quattro mesi.

Resta salva l'applicazione, in caso di disturbo del riposo delle persone, della revoca della licenza ex art. 69 TULPS., inibendo, così lo svolgimento di qualsiasi evento musicale.

Tali sanzioni si applicano tenuto conto delle altre eventuali sanzioni comminate negli ultimi due anni alla medesima attività.

3. L'esercizio delle attività occasionali, svolte in modo difforme da quanto previsto dal presente Regolamento, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa indicata al comma 1) potrà comportare anche la sospensione della dell'attività musicale/di intrattenimento secondo le seguenti modalità: - seconda

violazione: dimezzamento del numero di eventi concessi nel periodo indicato dalla tabella;

- terza violazione: riduzione a ¼ del numero di eventi concessi nel periodo indicato dalla tabella;

- quarta violazione: sospensione della possibilità di svolgere intrattenimenti occasionali per un

anno.

4. In caso di reiterate violazioni potrà inoltre essere applicata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di cui all' art. 17 quater del R.D. n. 773/1931 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, da applicare nel periodo di maggiore affluenza della tipologia di attività.

Resta salva, comunque, la possibilità di inibire completamente lo svolgimento di eventi musicali in caso di disturbo del riposo delle persone.

Art. 08. Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento si applica all'insediamento e all' esercizio di tutte le attività disciplinate dallo

stesso, anche ove non vi siano specifici riferimenti all'interno della normativa di settore.

2. Le norme del presente Regolamento prevalgono su eventuali disposizioni contrastanti contenute in

Ordinanze e/o Regolamenti comunali antecedenti lo stesso.

3. Qualsiasi prescrizione del presente regolamento che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.

4. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione di carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si intendono recepite in modo automatico.

Art. 09. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore immediatamente il giorno stesso dell'avvenuta pubblicazione dell' atto deliberativo ai sensi di legge ed abroga tutte le disposizioni in materia in contrasto con lo stesso.

2. Sarà assicurata la sua diffusione a tutti i pubblici esercizi e alla cittadinanza intera.

COMUNE di ALEZIO

Verbale di Seduta Consiliare del 31 Luglio 2018

Punto n. 8 all'O.d.G.

Modifica dell'Art. 3 del Regolamento per la disciplina nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di attività di intrattenimento, nelle aree pubbliche e private, destinate all'attività di intrattenimento e spettacolo nel territorio cittadino

PRESIDENTE BOTTAZZO Gabriele: Punto n. 8 all'Ordine del Giorno: *Modifica dell'Art. 3 del Regolamento per la disciplina nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di attività di intrattenimento, nelle aree pubbliche e private, destinate all'attività di intrattenimento e spettacolo nel territorio cittadino.* Passo la parola al Sindaco.

SINDACO BARONE Andrea: Proponiamo la modifica dell'Art. 3 del Regolamento per la disciplina nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di attività di intrattenimento, nelle aree pubbliche e private, destinate all'attività di intrattenimento e spettacolo nel territorio cittadino, proponendo le seguenti modifiche sostanziali: il numero dei giorni in cui si può fare attività di spettacolo passerebbe da 60 a 65 nel corso dell'anno, dando la possibilità ad ogni esercizio commerciale di poter svolgere un massimo di otto eventi al mese fino alla concorrenza massima dei 65 all'interno dell'anno. In più inseriamo una modifica, che è sperimentale, nel senso che gli eventi soltanto per questo mese di agosto, quindi da domani, termineranno non più con il termine perentorio delle 24 ma dell'1. Perché stiamo modificando questo Articolo del Regolamento oggi? Perché vogliamo dare delle risultanze sul territorio subito, a partire da domani, dal mese di agosto, per dare la possibilità ad ogni esercizio commerciale che ne può fare richiesta di programmare autonomamente le serate, gli spettacoli fino ad un massimo di otto al mese, però senza superare la soglia massima delle 65 serate l'anno, cioè ogni esercizio commerciale potrà decidere ogni mese quante serate di spettacolo svolgere. Va da sé che se dovesse utilizzare il *bonus* di otto serate in un mese sarà costretto negli altri mesi a fare meno serate o farne zero ... Sa benissimo anche da commercialista che alcuni esercizi commerciali stanno chiusi per ferie, altri devono fare ristrutturazioni, ma hanno varie esigenze e quindi gli diamo la possibilità di programmare in base alle proprie esigenze questi tipi di spettacoli. Diamo la possibilità di inoltrarci non fino a notte tarda ma fino all'1, lo riteniamo un orario accettabile per il mese di agosto, la maggior parte dei giorni nel mese di agosto i cittadini, per chi se lo può permettere, sono in ferie, si ha la possibilità di iniziare la serata dopo. Stiamo cercando di proporre questa modifica anche per rendere più attrattiva la nostra città non soltanto durante il periodo estivo ma in tutto l'anno. Tra l'altro vorremmo che da qui in avanti, con i dovuti controlli e secondo principi di sicurezza, che non dovranno mai venir meno, Alezio possa intraprendere una strada che lo veda protagonista nel territorio dove è possibile, accessibile fare musica e spettacolo.

PRESIDENTE BOTTAZZO Gabriele: Grazie, Sindaco. Ci sono interventi? Prego, Consigliere Romano.

CONSIGLIERE ROMANO Vincenzo: Non avendo trovato negli atti la motivazione di questa modifica ho ascoltato attentamente le parole del Sindaco, mi sono posto la domanda perché solo 65, cioè perché modificare solo di cinque giornate l'anno. Ho capito la volontà di aumentare da cinque mensili, attualmente, fino a otto, poi ho fatto un calcolo matematico, otto per otto sessantaquattro, quindi in teoria otto mesi, potrebbero farne otto, poi rimane uno. Non mi era chiaro, adesso ho capito lo spirito. È un numero, poteva essere 65 o 68, etc.. Non siamo contrari su questo, nel senso che si può tranquillamente approvare; in questo caso non siamo neanche Minoranza, diventiamo maggioranza nel senso che non votiamo contro, votiamo favorevolmente. Così come l'aumento fino all'1 di notte della possibilità di fare spettacoli noi lo abbiamo sempre dato con ordinanza,

ritenevamo la valutazione spettacolo per spettacolo e la possibilità di derogare al limite delle ore 24, visto il Regolamento. Tutto sommato si può anche modificare il Regolamento in questo senso se rimane però solo per il mese di agosto perché, come Lei sa, ha ragione che può essere una ulteriore opportunità per il paese quella di fare spettacoli nel nostro territorio, però è anche vero, in parte l'ha detto pure il Consigliere Luchina, che comunque noi siamo un paese dove ci sono molti anziani, ci sono delle Case di riposo, ci sono delle attività ricettive che vengono scelte, soprattutto gli agriturismi, proprio perché c'è una maggiore tranquillità rispetto al caos di altre località turistiche, quindi va bene aumentare per il mese di agosto, però cerchiamo di tenere sotto controllo il tutto perché non dobbiamo neanche perdere questa nostra peculiarità che ci differenzia per esempio da Gallipoli e veniamo scelti da tanti turisti e da tanti ospiti proprio perché qui c'è una tranquillità maggiore, una serenità, una possibilità di vivere in maniera più adeguata per quel tipo di vacanzieri.

Noi annunciamo il voto favorevole.

PRESIDENTE BOTTAZZO Gabriele: Perfetto, Consigliere Romano. Ci sono altri interventi? Consigliere Luchina, prego.

CONSIGLIERE LUCHINA Rocco: Faccio un *excursus* storico di questo Regolamento. Mi sa che iniziammo con 24 serate, poi in uno degli ultimi Consigli Comunali volevamo portarlo a 48, grazie all'intervento dell'Opposizione presente, eravate presenti solamente il Dott. Barone e l'Avv. Sansò, siamo arrivati a 60 e ora si arriva a 65. È brutto, parliamo chiaro, è brutto che cambi l'Amministrazione e qualcuno centellini quelle cinque giornate solamente. È pur vero che il tempo non ce l'abbiamo avuto, è pur vero che siamo in luna di miele, è pur vero che abbiamo avuto altri problemi, ma per trattare problemi come questi bisogna avere una programmazione non indifferente, bisogna capire se essere carne o essere pesce.

Negli anni precedenti, forse l'ha dimenticato il Dott. Romano, feci una proposta di mantenere gli spettacoli fino all'1, se lo ricorda? Lo abbiamo dato un anno a livello sperimentare, Lei lo accolse all'epoca come Maggioranza, parlo forse di dieci anni fa, forse ero in Consiglio Comunale con Sandro Buccarella, facemmo questa proposta e poi da lì fu trasmessa anno per anno e per il mese di agosto si dava in maniera sperimentale. Potrebbe anche non bastare. È pur vero che parliamo di intrattenimenti di spettacoli che non rappresentano la conduzione primaria di un'impresa, di un'azienda, di un bar, ma è pur vero che molti degli esercizi pubblici che oggi richiedono quei cinque giorni hanno speso nel tempo tanti di quei soldi per insonorizzare quanto più possibile i luoghi e anche programmando con la posizione delle casse e spendendo un po' di più per attutire il suono. Oggi il cambiamento non doveva essere delle cinque giornate, quantomeno dare più giornate nel mese di agosto e lasciare invariato, quindi dividere i due periodi. Molti Comuni come fanno? Luglio e agosto danno venti giorni, quindi sarebbe dieci e dieci, più degli otto, e i restanti farli mantenere così. Molti altri Comuni che cosa fanno? Proprio per incentivare, affinché si crei, sì, l'azienda, è pur vero che si faccia impresa, che cosa fanno? Danno la possibilità a chi ha un locale sia interno che esterno di sfruttare fino ad un determinato periodo e ad una determinata ora un locale all'esterno, potendo continuare anche a propria scelta all'interno della serata. Molti altri danno specifici indirizzi affinché anche nell'inverno, ti dicono: "se tu utilizzi una insonorizzazione delle mura ...", hai bisogno di un incentivo in più, lo lasciano fino alle 2. Non c'è bisogno di andare molto lontani, a 6 – 7 chilometri da qui è adottabile quella cosa. Ma per fare questo bisogna fare il Piano di zonizzazione, che abbiamo adottato nel Comune di Alezio forse nel 2009, ma non fu strumentale; fu quella ricognizione delle presenze di determinati siti, tipo dove ci sono delle Case di riposo si dà una determinata categoria, dove ci sono delle scuole o dove c'è una viabilità in più si dà una determinata categoria, non fu strumentale. Quando noi invece chiedemmo, furono spesi 600 Euro, io dissi che era arrivata l'ora di mettere qualcosa in più e farlo strumentale perché da lì a pochi giorni nel Comune di Tuglie Massimo Stamerra adottava il Piano di zonizzazione del suo Comune in maniera strumentale con 1.500 Euro. Quello che cosa permette? Permette a chi fa della musica, a chi fa dello spettacolo di sapere quanti decibel dover utilizzare al netto dei rumori presenti

all'interno della città, che possono essere quelli della viabilità, anche l'uccello, la cicala, il grillo, tutto quello che vuoi, tutti gli animali sono al netto di questi rumori. Questo cosa permetterebbe anche? Permetterebbe in fase di valutazione del Piano Regolatore di dare uno sviluppo maggiore della città, che parte anche dal Piano di zonizzazione e quindi dall'inquinamento acustico. Se questo è il modo di cambiare la direzione, va bene, ma se devono venire a centellinare le cinque giornate, le dieci giornate perché poi il mese di novembre sto chiuso e quindi quelle quattro, cinque, sei, sette giornate le posso trasportare sulle altre, allora no. È come chiedere l'elemosina, è brutto. In meno di sei mesi noi abbiamo cambiato tre volte il numero delle giornate - 24, 48, 60, 65 - e non è bello per chi fa impresa nel Comune di Alezio, soprattutto quando si vuole dare la spinta affinché sia un'economia che avanzi in quella direzione.

Comunque sono favorevole al Punto all'Ordine del Giorno.

PRESIDENTE BOTTAZZO Gabriele: Ci sono altri interventi? Prego, Assessore.

ASSESSORE SANSÒ Gianpaolo: Innanzitutto vorrei rispondere a Rocco dicendo che qui non si tratta di fare alcuna elemosina nei confronti di nessuno. Vogliamo innanzitutto dare un segnale di cambiamento alla cittadinanza, stiamo dando un segnale di cambiamento agli imprenditori locali, stiamo dando un segnale di cambiamento ai giovani aletini perché possono anche divertirsi in maniera sana all'interno della nostra comunità. Poi mi rifaccio a quello che ha detto il Consigliere Romano, è giusto anche bilanciare gli interessi dei giovani, degli imprenditori locali, ma dalla stessa parte noi ci prendiamo anche cura dei nostri anziani, delle Case di riposo e dei cittadini di Alezio. Innanzitutto dare un segnale, quindi portare da 60 a 65 il numero delle serate, un altro segnale lo abbiamo dato rendendo cumulabile il numero delle serate, portandole da cinque a otto, quindi l'imprenditore è libero di autodeterminarsi, di decidere quando e come vuole effettuare le serate. Poi c'è anche una proposta che noi avanzammo alla precedente Amministrazione Romano: soltanto nel periodo agostano prolungare l'orario delle serate da mezzanotte all'1, non mi sembra una follia. Come tutti ben sappiamo le serate d'estate sono un po' più lunghe, si esce un po' più tardi e si torna a casa un po' più tardi. Almeno durante il periodo d'agosto non ci sarà più bisogno di fare un'ordinanza per prolungare l'orario, quindi abbiamo deciso di regolamentare anche questo. Grazie.

PRESIDENTE BOTTAZZO Gabriele: Ci sono ulteriori repliche? Prego, Sindaco.

SINDACO BARONE Andrea: Volevo rispondere al Consigliere Luchina, apprezzando l'intervento che ha fatto e la correlazione con il Piano cui faceva riferimento prima. Diciamo che la maggiore novità rispetto a questa modifica non sono tanto le cinque serate in più, concordo con te che da 60 a 65 cambia poco, la vera novità di questa modifica è il fatto che ogni titolare di esercizio può giostrarsi le otto serate all'interno di un mese. Noi abbiamo voluto dare un *bonus* affinché già da agosto qualsiasi gestore di esercizi commerciali potesse usufruire delle otto serate senza pensare da dove le sta togliendo. Siccome sappiamo benissimo che già agosto è uno dei mesi fondamentali per poter fare delle attività di pubblico spettacolo, abbiamo voluto incentivare questa possibilità di sfruttare le otto serate al mese aggiungendo le cinque in più affinché poi l'imprenditore pensasse: "queste tre serate in più che sto aggiungendo alle cinque da quale mese le vado a togliere?". È questo il ragionamento che ci ha spinti a mettere queste serate in più. Da 60 a 65, sono d'accordo con te, non cambia niente. Va da sé che laddove dovessimo ravvisare la necessità di aumentarle le potremo aumentare, laddove dovessimo invece ravvisare la necessità che 65 sono troppe per motivi di sicurezza, di ordine pubblico, di inquinamento acustico, le potremo modificare successivamente. Questa è un'opportunità che stiamo dando agli operatori commerciali. Speriamo e siamo convinti che la sfrutteranno nel migliore dei modi.

PRESIDENTE BOTTAZZO Gabriele: Dichiarazione di voto? I Capogruppo l'hanno fatta, possiamo passare al voto.

CONSIGLIERE LUCHINA Rocco: Mi hai rivolto l'intervento. Infatti non ho votato contrario. Rispondo all'Assessore Sansò come al Sindaco: non ho votato contrario, ho solamente detto, dando degli indirizzi, quelli che per me possono essere presi in esame affinché si regolamentarizzi anche di più e con maggiore incisività le modifiche sul Piano che stiamo adottando, modificandolo una volta e per sempre. È impensabile riportare lo stesso Piano per tre volte in pochi mesi. Credo che sia arrivato il momento di sedersi, di valutarlo e di capire che cosa serve, che cosa non serve e una volta per tutte tenerlo adeguato alla situazione. Ricordo quando fu spiegato il motivo per cui si ritornò in Consiglio Comunale, perché fino a quel momento molto probabilmente non esistevano delle attività commerciali che basandosi anche sull'intrattenimento musicale fossero conosciute in maniera così tanto e non ce l'aspettavamo perché quelle poche che erano nate erano un punto interrogativo. Quando abbiamo visto invece che poi sono decollate grazie all'intrattenimento musicale, ci siamo ritornati. Ora sembra che l'intrattenimento musicale ad Alezio non sia più tabù ma è una cosa presente e come tale gli esercizi commerciali hanno bisogno di un Piano che sia definitivo, che non ritorni più in Consiglio Comunale, altrimenti poi non facciamo altro che rendere poco chiara la situazione. Questo era il senso del mio intervento.

PRESIDENTE BOTTAZZO Gabriele: Grazie, Consigliere Luchina. Possiamo mettere al voto l'Ordine del Giorno.

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE BOTTAZZO Gabriele: Per la sua immediata eseguibilità.

[Si procede a votazione]

PRESIDENTE BOTTAZZO Gabriele: Il Punto all'Ordine del Giorno è approvato all'unanimità. Dichiaro concluso il Consiglio Comunale. Buona serata a tutti, alla prossima.

Il Presidente

Dott. BOTTAZZO GABRIELE

Il Segretario Generale

Dr.ssa FRACASSO FIORELLA



COMUNE DI ALEZIO
Provincia di Lecce

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 479 del 19/07/2018:

con oggetto : Modifica dell'art. 3 del Reg. per la disciplina nei pubblici esercizi di sommin. di alimenti e bevande di attività di intrattenimento e nelle aree pubbliche e private destinate all'attività di intrattenimento e spettacolo nel territorio cittadino.

esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Avv. MANCO BRUNO in data 20/07/2018.

Alezio, li 20/07/2018.

IL RESPONSABILE

Avv. MANCO BRUNO

fimg(qDatiEnte:Logo, 20)\

COMUNE DI ALEZIO
Provincia di Lecce

La proposta n.ro 479 del 19/07/2018

NON RICHIEDE PARERE CONTABILE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 31 del 31/07/2018

NOTA DI PUBBLICAZIONE N.779

Il 03/08/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 31 del 31/07/2018 con oggetto: **Modifica dell'art. 3 del Reg. per la disciplina nei pubblici esercizi di sommin. di alimenti e bevande di attività di intrattenimento e nelle aree pubbliche e private destinate all'attività di intrattenimento e spettacolo nel territorio cittadino.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 31/07/2018.
Diventerà esecutiva in data : 13/08/2018.

Alezio, li 03/08/2018

Il Firmatario della pubblicazione
DELLA BONA ADRIANA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.